REGOLAMENTO (CEE) N. 1303/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1986

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1245/86 del Consiglio [2] ha sospeso, dal 1° maggio sino al 1° giugno 1986, l'applicazione degli importi compensativi monetari per le carni suine e per le uova e il pollame che sono stati il risultato degli eventi monetari del 6-7 aprile;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi, per alcuni prodotti, movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per i prodotti che possono essere oggetto di siffatte speculazioni, gli importi compensativi monetari applicabili prima delle modifiche di tali importi continuano ad essere applicati ai prodotti in parola, per un periodo di tempo limitato, oltre la data della modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1986, alle seguenti condizioni:

a) la data della modifica è il 1° maggio 1986,

b) la data iniziale è il 25 aprile 1986;

c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;

d) l'applicazione dell'allegato II del suddetto regolamento è limitata alla parte A; i movimenti dei prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.
[2] GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 8.

ALLEGATO I

Prodotti considerati	Da applicare sino al
Settore delle carni suine	
ex 02.01 A III a) carni fresche o refrigerate	1° giugno 1986
ex 02.01 A III a) carni congelate 02.06 B I 16.01 16.02 A II 16.02 B III a)	1° giugno 1986
Settore delle uova e del pollame	
ex 02.02 B I ex 02.02 B II d) ex 02.02 B II g) fresco o refrigerato	1° giugno 1986
ex 02.02 B I ex 02.02 B II d) ex 02.02 B II g) congelato 04.05 B I a) 1 04.05 B I b) 3 35.02 A II a) 1	1° giugno 1986

ALLEGATO II

A

1	2	3
Esportazioni da	*Prodotti considerati*	*Destinazione*
Francia, Regno Unito	I prodotti di cui all'allegato I	Altri stati membri e paesi terzi